

STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA "WELFARE A LEVANTE" Ente Terzo Settore

* * * * *

Art. 1.- COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

- 1) Il giorno 2 del mese di agosto dell'anno 2018 è costituita l'Associazione di Categoria denominata "WELFARE A LEVANTE" Ente Terzo Settore, con sede nel Comune di Bari C.F. 93492590729.
- 2) Alla luce delle plurime esigenze organizzative sopravvenute, delle modifiche statutarie ritenute necessarie e approvate nonché, dal cambio della sede sociale e dell'adozione di Regolamenti che, previa approvazione Assembleare fanno parte della disciplina organizzativa dell'Associazione di Categoria Welfare a Levante, l'Assemblea dei Soci regolarmente costituita in data 25 ottobre 2021 e richiamati per intero il Codice Etico e i seguenti Regolamenti:
 - Regolamento gestione Assemblea
 - Regolamento gestione chat whatsapp
 - Regolamento congresso e elezioni
 - Regolamento Comitato Scientifico

ha approvato le modifiche allo Statuto secondo gli articoli di cui al presente atto che si dichiarano sostanziali e immediatamente esecutivi ai fini di Legge per tutti gli associati.

- 3) Welfare a Levante, con delibera del Consiglio Direttivo regionale, potrà istituire sedi amministrative, uffici operativi e uffici di rappresentanza anche in altre località italiane. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2.- NATURA – FINALITÀ – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

- 1) La "WELFARE A LEVANTE" Ente Terzo Settore è un'Associazione di categoria, autonoma, libera, indipendente e senza fini di lucro. Essa è organizzata su base territoriale regionale e provinciale e può aderire previa approvazione della maggioranza degli iscritti a Federazioni, Associazioni, Movimenti ed Enti anche nazionali o internazionali con finalità analoghe o affini al proprio Statuto e si prefigge il seguente scopo:

STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

- A. raggruppare nell'Associazione i legali rappresentanti, i gestori e dirigenti delegati dagli stessi soggetti giuridici profit e no profit, strutture e servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e ambulatoriali per minori o adulti, dedicati ad attività sanitarie, socio sanitarie e assistenziali e quant'altro di cui alla normativa nazionale e regionale in vigore.
- B. Consentire l'adesione di tutti coloro in possesso di esperienza qualificata nel settore o che esercitano un'attività di servizi e/o professionale compatibile con i principi del presente Statuto sul territorio italiano, in favore dei servizi o delle strutture su indicate sia per minori che per adulti;
- C. rappresentare, assistere e tutelare i Soci in funzione del riconoscimento e della valorizzazione delle loro attività e dei loro diritti, nei confronti delle istituzioni nazionali, regionali e territoriali nonché verso Enti Pubblici e Privati;
- D. stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti sia pubblici che privati, altre associazioni di categoria, associazioni di familiari, Persone Fisiche e/o qualsiasi soggetto, a tutela dei propri diritti compresi eventuali accordi commerciali;
- E. curare l'immagine dei Soci creandone una compagine omogenea basata sull'unità di intenti e di comportamento che contribuisca alla distinzione etica ed alla valorizzazione delle attività esercitate.
- F. Proporre e gestire progetti, anche sperimentali, per la ricerca, studio e la promozione di nuovi accordi aziendali decentrati in sinergia con le parti sociali, contratti di lavoro secondo la normativa vigente e contratti di lavoro di 2° livello, attività culturali, premi, attività artistiche, sociali, sanitarie, scientifiche, pedagogiche, didattiche, formative e Welfare aziendale.
- G. Realizzare attività di ricerca per lo sviluppo di nuove professioni. Attività di formazione e di aggiornamento professionale dedicate anche a categorie svantaggiate; organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione finanziata e non; attività di registrazione ed elaborazione di dati tecnici, scientifici e contabili per terzi, organizzazione e gestione di segreterie organizzative, manifestazioni, congressi e convegni in conto proprio e per conto terzi; produzione e commercio di prodotti multimediali ed editoriali; attività di pubblicità e promozione in genere. Attività di consulenza in favore di imprese associate, associazioni, consorzi, enti profit e no profit con particolare riguardo alla gestione delle stesse e al supporto relativo all'interpretazione delle norme di riferimento per ogni attività compreso il supporto e l'assistenza in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza. Attività di network dedicata ai settori di riferimento di cui al presente Statuto nell'ambito di attività sociali, socio sanitarie, sanitarie e educative.



STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

- H. Attività di editing e grafica finalizzata all'edizione di libri, riviste e periodici anche con diffusione on line.
- I. promuovere e gestire la creazione di network formata da gestori, consulenti, fornitori e ogni altro portatore di interessi, anche non associato, impegnati nel settore sanitario, socio sanitario e sociale che agiscono con lo scopo di offrire un servizio globale vantaggioso per le attività in gestione degli associati. Per la realizzazione di tali scopi l'Associazione può, tra l'altro:
- J. assumere ed incentivare iniziative di interesse comune ai Soci nel campo sanitario, socio sanitario, del disagio sociale e dell'assistenza alla persona in generale;
- K. rappresentare la categoria presso gli Enti Pubblici e Privati, ogni qualvolta si renda necessario ed in qualsiasi contesto ove la presenza e l'apporto dell'Associazione sia utile, necessaria e/o conseguente per il raggiungimento degli scopi sopra evidenziati;
- L. designare propri rappresentanti a rivestire cariche di qualsiasi genere ed in qualsiasi Ente sia pubblico che privato;
- M. favorire la collaborazione con analoghe associazioni, enti di formazione e ogni altra attività compatibile con gli scopi statutari;
- N. svolgere, in genere, tutte le attività che si riconosceranno utili al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 3.- MARCHIO

- 1) L'Associazione è contraddistinta dalla sigla "WELFARE A LEVANTE" e dal seguente marchio



La sigla e il marchio sono segni distintivi e di immagine dell'Associazione.

STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

Tutti i Soci li potranno utilizzare solo ed esclusivamente per attestare la propria iscrizione all'Associazione e per motivi promozionali.

- 2) E' fatto divieto di utilizzare la denominazione, la sigla ed il marchio per la denominazione di altre società, consorzi, associazioni o qualsiasi altro tipo di soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo regionale dell'Associazione fatta salva la fattispecie di cui al precedente punto 1.
- 3) La realizzazione e la diffusione del marchio, l'utilizzo e la disponibilità della sede sociale e qualsivoglia ulteriore disponibilità materiale e immateriale messa a disposizione dai soci in favore dello sviluppo dell'Associazione in fase di avvio delle attività sociali previste è da ritenersi a titolo volontario e gratuito fino al 31 dicembre 2021. Entro tale termine il Consiglio Direttivo regionale proporrà all'Assemblea dei soci l'eventuale individuazione di una nuova sede a titolo eventualmente oneroso.
- 4) La sede dell'Associazione può essere acquisita in locazione o assunta nel patrimonio immobiliare nei modi stabiliti dalla Legge previa decisione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo regionale.

Art. 4.- REGOLAMENTI

- 1) I Regolamenti definiscono le norme di attuazione del presente Statuto, disciplinando le decisioni assunte di prerogativa dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. Tali norme non possono essere in contraddizione con lo spirito dello Statuto, pena la nullità delle stesse. Ogni associato è obbligato a prendere atto già al momento della sua adesione dei Regolamenti in vigore e a osservarne la loro disciplina.

Art. 5.- AMMISSIONI – ISCRIZIONI – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 1) Il rapporto associativo e le modalità di Associazione sono disciplinate dal presente Statuto, dal Codice Etico e dai Regolamenti in maniera uniforme per tutti i soci, affinché sia garantita l'effettività del rapporto associativo.
- 2) Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e di quanto altro di competenza dell'Assemblea secondo quanto previsto dal presente Statuto.

STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

- 3) I soci onorari eventualmente nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo regionale a seguito di accurata analisi e motivazione sono esentati dalla quota associativa annuale e restano membri dell'Associazione vita natural durante salvo dimissioni.
- 4) Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche e le società, le cooperative, compreso soggetti riconosciuti onlus, membri del Terzo Settore e del "privato sociale" che esercitano un'attività sanitaria, socio sanitaria o assistenziale no profit o in forma di impresa ovvero prevista dall'art. 2 punto 1 lettera "A" e "B".
- 5) Fatta salva la fattispecie del successivo punto 3, il rapporto associativo con "Welfare a Levante" è esclusivo e in nessun caso un associato può aderire a altre associazioni o comitati comunque in attività con finalità simili a quelle di Welfare a Levante e di rinnovare l'adesione all'Associazione Welfare a Levante, pena la sua immediata decadenza da dichiararsi a cura del Consiglio Direttivo.
- 6) La decadenza dalla qualità di "associato" comporta l'immediata esclusione della persona fisica o giuridica anche da ogni forma di comunicazione interna riservata agli associati.
- 7) sono fatte salve le richieste di adesione effettuate da gestori o persone fisiche che aderiscono anche ad altre associazioni di categoria titolari dei ccnl individuati dalle normative regionali al fine della determinazione della tariffa e applicati nella propria struttura ovvero in quella ove si è eventualmente delegati purchè non ricoprano in qualsiasi altra Associazione di categoria o comitato con finalità simili a quelle di Welfare a Levante, comprese le organizzazioni citate nella dgr 1512/2012 della regione Puglia, il ruolo di Presidente, Segretario, Commissario o comunque ruoli di oggettiva responsabilità.
- 8) da tale previsione sono escluse le fattispecie, con possibilità quindi di adesione, ove eventualmente un associato ricopra al tempo stesso il ruolo di componente di un Consiglio Direttivo in altra Associazione di categoria ovvero differente dalle funzioni di responsabilità richiamate nel comma precedente, sempre considerando che l'Associazione ove aderiscono, oltre a Welfare a Levante, sia tra quelle ricomprese nella dgr 1512/2020.
- 9) Al tempo stesso un associato non può far parte del Consiglio Direttivo regionale o provinciale dell'Associazione Welfare a Levante qualora le medesime funzioni siano già operative in qualsiasi altra Associazione ai sensi dell'art. 8 comma 11 dello Statuto.

STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

- 10) La richiesta di iscrizione all'Associazione e di rinnovo dell'adesione, anche telematica su format predisposto dall'Associazione stessa, deve prevedere la dichiarazione di adesione eventuale e contestuale a altra Associazione ai fini della valutazione del Consiglio Direttivo.
- 11) La domanda di ammissione a Socio, comprensiva della dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti deve essere effettuata dalla persona fisica titolare di una funzione correlata all'oggetto del presente Statuto e nel caso di società e/o ente, dal legale rappresentante o da un suo delegato.
- 12) Il Consiglio Direttivo regionale potrà esprimere il diniego all'adesione, l'esclusione definitiva del socio o la sua sospensione temporanea da ogni attività per un periodo massimo di 30 giorni, nel caso in cui il richiedente non presenti le qualità morali, si sia reso responsabile di comportamenti confliggenti con il Codice Etico, non eserciti una delle attività previste dall'oggetto sociale, o nel caso in cui sia sottoposto a qualsiasi tipo di procedura concorsuale, procedimento civile o penale che possa ledere l'immagine e l'onorabilità dell'Associazione fatta salva in ogni caso la valutazione della fattispecie riguardante l'associato a cura del Consiglio Direttivo regionale che delibera a maggioranza.
- 13) L'adesione di socio è riconosciuta esclusivamente dopo la corresponsione della quota associativa e la stessa rinnovata tacitamente per l'anno successivo salvo disdetta da inviarsi a mezzo PEC entro il 30 ottobre di ogni anno.
- 14) La "Quota associativa annuale" valida per l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) è riferita a ogni singola partita iva e si differenzia a seconda della tipologia di struttura e dei posti letto autorizzati.
- 15) La misura della quota annuale, da versarsi non frazionata entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo regionale in sede di Bilancio Preventivo è approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo regionale secondo le modalità e in funzione dei servizi disponibili per tutti gli associati.
- 16) I Soci o i loro delegati con formale atto che prevede il potere di decisione, hanno diritto di partecipare attivamente all'attività dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 17) I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, il Codice Etico ed i Regolamenti che l'Assemblea o il Consiglio Direttivo regionale emanano nel corso della attività associativa.

STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

- 18) La qualifica di Socio si perde con conseguente esclusione da tutte le attività e i servizi offerti dall'Associazione: per dimissioni volontarie, per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità nel versamento delle quote previste dallo Statuto, per comportamento scorretto, per la perdita dei requisiti e per le cause previste dal precedente comma 4 del presente art. 5.
- 19) Il Consiglio Direttivo regionale ha in ogni caso la facoltà di stabilire misure disciplinari o sanzionatorie da adottare a seconda di singoli o collegiali comportamenti che a giudizio del Consiglio Direttivo regionale stesso sono gravemente confliggenti con lo spirito statutario o che si pongono in contrasto con lo spirito solidale dell'Associazione inteso anche come rispetto verso tutti gli associati, i portatori di interesse e le Istituzioni.
- 20) I provvedimenti disciplinari o sanzionatori sono deliberati a maggioranza entro 60 giorni dalla conoscenza di un fatto accaduto e in ogni caso dopo aver assunto riscontri oggettivi, motivazioni o audizioni difensive scritte o orali da parte della persona interessata alla procedura che ha il diritto di essere informata tempestivamente sia su quanto oggetto della procedura sia sulle modalità difensive. Decorso il termine dei 60 giorni senza la deliberazione del Consiglio Direttivo regionale, la procedura si riterrà archiviata.
- 21) Qualora il Socio sottoposto a procedura sanzionatoria o disciplinare una volta formalmente invitato via PEC per essere audito o per fornire giustificazioni non riscontri entro 7 giorni l'invito da parte del Consiglio Direttivo, sarà ritenuto contumace e tale fattispecie non impedirà la conclusione della procedura.
- 22) La misura sanzionatoria deliberata dal Consiglio Direttivo regionale non potrà superare il doppio della quota associativa in vigore.
- 23) La misura disciplinare Deliberata dal Consiglio Direttivo regionale non potrà superare i 30 giorni di sospensione dalle attività e dai servizi associativi
- 24) Quanto stabilito ai punti 19 e 20, salvo gravi e oggettivi motivi che impongono decisioni urgenti, immediate e appropriate da parte del Consiglio Direttivo regionale, potrà essere adottato solo dopo la prima infrazione formalizzata con atto scritto. L'inosservanza della sanzione o del provvedimento disciplinare stabilito comporta, previa diffida a adempiere entro 5 giorni lavorativi, l'esclusione del Socio.

STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

Art. 6.- STRUTTURA E ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- A. I soci fondatori
- B. L'Assemblea dei Soci ordinari;
- C. Il Consiglio Direttivo regionale;
- D. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo regionale;
- E. I Presidenti dei Consigli Direttivi provinciali
- F. Il Presidente del Comitato Scientifico
- G. il Tesoriere
- H. il Revisore dei Conti se istituito
- I. il Collegio dei Provvisori se istituito
- J. i Soci onorari

1) Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo regionale per specifiche attività stabilite dall'Associazione, di gestione delle attività associative, della segreteria in loco o di rappresentanza fuori dall'ambito provinciale può essere previsto il riconoscimento di un rimborso spese relativo all'attività svolta nella misura massima prevista dalle norme vigenti onnicomprensive di eventuale vitto, alloggio e spese di trasporto. Qualsiasi spesa relativa alla gestione ordinaria dell'Associazione può essere autorizzata dal Presidente del Consiglio Direttivo regionale nella misura massima di Euro 100,00 mensili con l'obbligo di rendicontazione al primo Consiglio Direttivo successivo.

Art. 7.- ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è formata da tutti i Soci in regola con gli adempimenti Statutari e dei Regolamenti. Hanno diritto di partecipazione e voto solamente i Soci in regola con il versamento della "Quota Associativa annuale" e i loro delegati.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo regionale presso la sede legale ovvero entro il territorio dell'Area Metropolitana di Bari, oltre che con la cadenza prevista dallo Statuto, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

- Il Presidente del Consiglio Direttivo regionale dovrà tuttavia convocare l'Assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci in regola con le norme Statutarie e Regolamentari.
- 3) Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.
 - 4) Nel caso di seconda convocazione da eseguire il giorno successivo l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza dei voti esprimibili in tale sede.
 - 5) Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, sarà tuttavia necessario per la validità delle assemblee che siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto per deliberare. Qualora alla seconda convocazione non si raggiunga la presenza dei due terzi saranno ritenute valide le decisioni stabilite dalla maggioranza dei presenti.
 - 6) L'Assemblea si radunerà almeno due volte l'anno di cui una volta entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- A. all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - B. alla nomina del Consiglio Direttivo regionale;
 - C. alla nomina di un Socio onorario;
 - D. alla nomina del Tesoriere;
 - E. alla modifica dello Statuto;
 - F. alla approvazione e/o alla modifica dei regolamenti;
 - G. ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo regionale intendesse sottoporre.
- 7) L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto tramite posta elettronica certificata o ordinaria verso gli indirizzi di riferimento indicati in sede di adesione. La convocazione dovrà essere comunque portata a conoscenza di ciascun Socio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza eventualmente anche con pubblicazione sul sito internet ufficiale – se disponibile - dell'Associazione.

STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

- 8) Ogni Socio può farsi rappresentare da altro associato attraverso delega scritta. Tuttavia nessun Socio può rappresentare più di altri due Soci oltre se stesso. La delega non è mai attribuibile a persone non iscritte all'Associazione pena la sua invalidità.
- 9) Ciascun Socio ha diritto ad un voto ovvero al numero di voti per i quali è formalmente delegato. Di norma, salvo diversa delibera dell'Assemblea ed in occasione della elezione degli organi associativi, le votazioni avvengono per alzata di mano.

Art. 8.- CONSIGLIO DIRETTIVO regionale

- 1) Il Consiglio Direttivo regionale è composto da un numero di membri variabile da tre a nove ed è nominato dall'Assemblea dei Soci durante un Congresso. Dura in carica tre esercizi e rimane in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina. I suoi membri sono rieleggibili.
- 2) In caso di scadenza del Consiglio Direttivo regionale, lo stesso rimarrà in carica con le sole funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo.
- 3) Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo regionale solamente i soci. In caso il socio sia una società o un ente, potrà essere nominato quale membro del Consiglio Direttivo il relativo legale rappresentante o un suo delegato formalmente individuato all'atto di iscrizione ovvero comunicato all'Associazione. In nessun caso un membro del Consiglio Direttivo regionale può farsi rappresentare durante le riunioni del medesimo Consiglio da altra persona a qualsiasi titolo.
- 4) In caso di parità di voti per essere eletti alle Cariche Associative si dovrà procedere al ballottaggio.
- 5) Il Consiglio Direttivo regionale elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, se non nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo regionale può investire i propri componenti o persone esterne con qualificata esperienza in specifici ruoli temporanei o permanenti, quali per esempio il Commissario provinciale, il Segretario e il Tesoriere, se non nominati dall'Assemblea.
- 6) Qualora durante il mandato, venisse a mancare in via permanente per qualsivoglia motivo o comunque dopo la terza assenza ingiustificata uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso, a maggioranza dei suoi componenti, può decidere la nomina di altri membri in sostituzione di quelli mancanti motivando il provvedimento; il Consiglieri cooptati dureranno fino al termine previsto per il Consiglio Direttivo in carica.

STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

- 7) Il Consiglio Direttivo regionale è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.
- 8) Il Consiglio Direttivo regionale provvede annualmente alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Stabilisce nei modi previsti dalla Legge le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinaria e straordinaria di gestione, elabora i Regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione.
- 9) Il Consiglio Direttivo regionale ha la facoltà di nominare Commissioni e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione.
- 10) Il Consiglio Direttivo regionale, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri di rappresentanza a uno o più componenti del Consiglio stesso con attribuzione delle deleghe nei settori di interesse dell'Associazione.
- 11) È fatto divieto assoluto per ogni delegato del Consiglio Direttivo regionale di assumere cariche elettive o rappresentative di governo qualsiasi genere correlate a altre associazioni di categoria del medesimo settore di operatività della "WELFARE A LEVANTE" ENTE TERZO SETTORE. Ogni delegato all'atto di accettazione della nomina dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità l'assenza di incompatibilità a riguardo della presente fattispecie.
- 12) Il Consiglio Direttivo regionale è validamente costituito con la presenza di almeno 3 (tre) membri compreso il Presidente a prescindere dal numero di quelli in carica e delibera a maggioranza dei presenti; il Consiglio Direttivo regionale è convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente formalmente delegato.
- 13) Il Consiglio Direttivo regionale dovrà essere convocato con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni a mezzo di posta elettronica certificata. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo con le modalità sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei propri componenti in carica.
- 14) Esclusivamente per motivi di comprovata e inderogabile urgenza il Consiglio Direttivo regionale può essere convocato in deroga al precedente capoverso anche tramite la piattaforma ufficiale "whatsapp", contatto telefonico o sms, entro due giorni fatto salvo comunque l'invio della convocazione anche tramite posta elettronica certificata.

STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

Art. 9.- PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE regionale

- 1) Il Presidente del Consiglio Direttivo regionale ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo regionale.
- 2) La carica di Presidente può essere assunta previa nomina del Consiglio Direttivo regionale esclusivamente:
 - A) da un socio fondatore;
 - B) da un socio ordinario con almeno 3 anni di anzianità;

In caso di impedimento dello stesso comunicata formalmente, ogni funzione di rappresentanza è delegata al Vice Presidente. In ogni caso la responsabilità legale di fronte a terzi e in giudizio rimane in capo al Presidente in carica.

Art. 10.- CONSIGLIO DIRETTIVO provinciale

1. L'Associazione di Categoria Welfare a Levante su delibera del Consiglio Direttivo regionale favorisce l'istituzione di articolazioni territoriali in base alle esigenze organizzative.
2. Fatte salve le prerogative e le previsioni statutarie riferite al Consiglio Direttivo regionale è istituito il Consiglio Direttivo provinciale.
3. Preliminarmente all'atto della prima nomina del Consiglio Direttivo provinciale o comunque quando le condizioni organizzative generali e istituzionali dovessero renderlo necessario, il Consiglio Direttivo regionale nomina un Commissario scelto tra i soci regolarmente iscritti all'Associazione o esterno ad essa assegnando le funzioni nell'ambito del territorio provinciale di interesse ovvero di più territori a seconda delle esigenze organizzative. Il Commissario nominato ha diritto di voto e può assumere la sua funzione anche se già in carica nel Consiglio Direttivo regionale mentre è incompatibile qualsiasi altra funzione, diversa dal Commissario, tra i due organi (regionale e provinciale) dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo Provinciale è senza portafoglio e ha esclusiva competenza di negoziazione istituzionale nell'ambito del suo territorio con espressa esclusione delle relazioni con la Regione Puglia che sono di competenza del Consiglio Direttivo regionale.

STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

5. Il Consiglio Direttivo provinciale è composto da un numero di membri variabile da tre a nove ed è nominato dal Consiglio Direttivo regionale che indica il Presidente e eventualmente il Vice Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo provinciale rimane in carica per lo stesso periodo di pertinenza del Consiglio Direttivo regionale. Le cariche sono rinnovabili.
7. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo regionale, lo stesso Consiglio Direttivo provinciale rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo regionale.
8. Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo provinciale solamente i soci. In caso il socio sia una società o un ente, potrà essere nominato quale membro del Consiglio Direttivo provinciale il relativo legale rappresentante o un suo delegato formalmente individuato all'atto di iscrizione ovvero comunicato all'Associazione. In nessun caso un membro del Consiglio Direttivo provinciale può farsi rappresentare durante le riunioni del medesimo Consiglio da altra persona a qualsiasi titolo. Il Consiglio Direttivo provinciale può investire i propri componenti in specifici ruoli temporanei o permanenti fermo restando il parere vincolante del Consiglio Direttivo regionale.
9. Il Consiglio Direttivo regionale, può delegare specifiche attività di bilancio in capo a un Consiglio Direttivo provinciale per le attività relative al territorio di riferimento. In tal caso il Presidente del Consiglio Direttivo provinciale o il Commissario sono obbligati a motivare e rendicontare le attività finanziarie svolte entro 15 giorni dalla loro adozione.
10. Qualora durante il mandato, venisse a mancare in via permanente per qualsivoglia motivo o comunque dopo la terza assenza ingiustificata uno o più membri del Consiglio Direttivo provinciale, lo stesso, invita il Consiglio Direttivo regionale a nominare altri membri in sostituzione di quelli mancanti; il Consiglieri cooptati dureranno fino al termine previsto per il Consiglio Direttivo provinciale in carica.
11. Il Consiglio Direttivo provinciale è investito di tutte le funzioni di ordinaria amministrazione inerenti la gestione delle attività negoziali riferite al territorio specifico di riferimento.
12. È fatto divieto assoluto per ogni membro o delegato del Consiglio Direttivo provinciale di assumere cariche elettive o rappresentative di governo qualsiasi genere correlate a altre associazioni di categoria del medesimo settore di operatività della "WELFARE A LEVANTE" ENTE TERZO SETTORE.

STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

13. Il Consiglio Direttivo provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno 2 (due) membri compreso il Presidente a prescindere dal numero di quelli in carica e delibera a maggioranza dei presenti; il Consiglio Direttivo provinciale è convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente formalmente delegato.
14. Il Consiglio Direttivo provinciale dovrà essere convocato con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni a mezzo di posta elettronica certificata. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo provinciale con le modalità sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei propri componenti in carica.
15. Esclusivamente per motivi di comprovata e inderogabile urgenza il Consiglio Direttivo provinciale può essere convocato in deroga al precedente capoverso anche tramite la piattaforma ufficiale “whatsapp”, contatto telefonico o sms, entro due giorni fatto salvo comunque l’invio della convocazione anche tramite posta elettronica certificata.

Art. 11.- ESERCIZIO E BILANCIO

- 1) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
- 2) Entro tale data dovrà essere appositamente convocata un'Assemblea dei Soci alla quale dovrà essere presentato per l'approvazione il Bilancio Preventivo per l'annualità successiva.
- 3) Entro il 30 giugno successivo il Consiglio Direttivo regionale sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il bilancio è sempre di competenza del Consiglio Direttivo regionale che nella sua stesura deve prevedere anche le eventuali voci di interesse dei Consigli Direttivi provinciali.
- 4) Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini individuati all'articolo 2. Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

STRUTTURE SOCIO SANITARIE DIURNE – RESIDENZIALI - DOMICILIARI

Art. 12.- FINANZE E PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito;

- A. dalle "Quote associative annuali";
- B. da versamenti volontari degli associati;
- C. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, professionisti, e da enti in genere anche privati finalizzati al sostegno delle attività associative;
- D. da contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- E. dal possesso di mobili, tecnologie e immobili assunti dall'Associazione nei modi consentiti dalla Legge;
- F. da eventuali introiti, anche di carattere commerciale, che l'Associazione potrà conseguire a seguito dell'organizzazione di iniziative a sostegno della propria attività istituzionale.

Art. 13.- SCIOGLIMENTO

L'Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile:

- A. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- B. per le altre cause di cui all'articolo n. 27 del Codice Civile;
- C. per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo n.7.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione o Ente Sociale del Terzo Settore senza fini di lucro con finalità analoghe operante nell'ambito territoriale dell'area metropolitana di Bari o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 14.- PRECISAZIONI E RINVIO NORMATIVO

Il presente Statuto una volta approvato dall'Assemblea integra quello precedente formalizzato in data 2 agosto 2018 con ogni effetto di Legge. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro.

Bari, 25 ottobre 2021

Il Presidente Antonio Perruggini – Il Segretario Marianna Anaclerio